

Ecobonus, lavori autonomi in base alle certificazioni

Ecobonus, l'autonomia degli interventi dipende dalle certificazioni. Per poter godere di detrazioni separate a fronte di interventi realizzati in anni d'imposta differenti, serve che questi non siano l'uno la mera prosecuzione dell'altro. A dimostrare ciò bastano la Cilas e la comunicazione all'Enea. È questa la soluzione cui giunge l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 143 del 23 gennaio 2023, con la quale ha chiarito il perimetro della detrazione fiscale per lavori edilizi di efficienza energetica e al limite annuale di spesa agevolabile.

L'istante ha sostenuto spese per la sistemazione e il rifacimento del tetto di un immobile di sua proprietà e, nell'anno successivo, per la sostituzione degli infissi. Nel dettaglio, entrambi gli interventi risultano agevolati ai sensi dell'art. 1, co. 345, della legge n. 296/2006 che riconosce una detrazione fiscale (c.d. ecobonus) per le spese relative a lavori su edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari "riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi". L'art. 14 del dl 63/2013, inoltre, prevede che il bonus spetta nella misura del 65% fino a un valore massimo di spesa di 60 mila euro per il primo intervento e nella misura del 50% fino ad un valore massimo di 60 mila euro per il secondo.

Per beneficiare delle detrazioni in modo autonomo e distinto, con effetti dunque sul calcolo della spesa massima ammissibile, l'Agenzia ricorda che è necessario che i due interventi non rappresentino l'uno la mera prosecuzione dell'altro (dm 19 febbraio 2007, art. 2, co. 3).

Per dimostrare ciò, l'Agenzia ribadisce che servono elementi riscontrabili in via di fatto e l'espletamento degli adempimenti amministrativi, ad es. Scia, collaudo, dichiarazione di fine lavori (circolare n. 19/2020). Allo stesso fine, prosegue l'amministrazione finanziaria, è necessaria la presenza di autonome certificazioni relative alla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (circolare n. 17/2015).

L'istante, avendo prodotto copia della Cila e copia della comunicazione all'Enea della dichiarazione di fine lavori in relazione sia all'intervento di sistemazione e rifacimento del tetto sia al successivo lavoro di sostituzione degli infissi, può godere delle detrazioni legate all'ecobonus in maniera autonoma.

Giulia Sirtoli

© Riproduzione riservata

